

REGOLAMENTO
PER L' ACQUISIZIONE
DI SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
DI RILEVANZA COMUNITARIA

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
- ART. 4 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE
- ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
- ART. 6 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
- ART. 7 – ACQUISIZIONI DI IMPORTO PARI O INFERIORE AD € 5.000,00 (IVA ESCLUSA)
- ART. 8 – ACQUISIZIONI DI IMPORTO TRA € 5.000,00 ED € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)
- ART. 9 – ACQUISIZIONI DI IMPORTO SUPERIORE AD € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)
- ART. 10 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI
- ART. 11 – GARANZIE
- ART. 12 – QUINTO D'OBBLIGO
- ART. 13 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 14 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
- ART. 15 – DURATA DEI CONTRATTI
- ART. 16 – SUBAPPALTO
- ART. 17 – CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.) E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 18 – CONTRIBUTO ANAC
- ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 18/4/2016, n.50 (Codice degli Appalti) recante: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”* Il presente regolamento, nei limiti residuali di applicabilità di cui al citato D.Lgs. 50/2016, costituisce altresì attuazione del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.* E' fatta salva l'applicazione delle linee guida elaborate dall'Autorità nazionale anticorruzione e degli altri provvedimenti che, per le parti non già immediatamente abrogate, terranno luogo del citato D.P.R. 207/2010, secondo quanto disposto dal citato Codice degli Appalti.
2. Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché della specificità delle esigenze dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL). Per quanto non previsto nel D.Lgs. 50/2016 e nella restante normativa nazionale e regionale applicabile, gli affidamenti oggetto del presente regolamento sono disciplinati dal codice civile, ai sensi dell'art. 30, comma 8 dello stesso D.Lgs 50/2016.
3. Per le suddette esigenze di semplificazione, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del nuovo Codice degli Appalti e tenendo conto del limitato importo delle procedure oggetto del presente regolamento, le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla lettera invito e presentate dai concorrenti, salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività dell'offerta, e salvi i casi specificamente indicati nella richiamata disposizione, non sono, di regola, considerate essenziali ai sensi della norma richiamata, purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione nei termini indicati dalla disposizione medesima.
4. Il presente regolamento si applica altresì, limitatamente a quanto compatibile con la normativa di cui al comma 1, alle procedure di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, purché espletabili dall'Azienda alla luce di quanto disposto dagli artt. 37-38 del D.Lgs. 50/2016, dalla L.R. 34/2012 e ss.mm.ii. e dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).
5. Scopo del presente regolamento è altresì dare attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi, nonché di moralizzazione dell'operato della pubblica amministrazione, anche nell'attività di approvvigionamento, tra cui, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:
 - decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 *“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”* e successive modificazioni e integrazioni;
 - decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”* e successive modificazioni e integrazioni;

- legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- legge regionale 6 novembre 2012, n. 34 “Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione dell’Agenzia Sanitaria Regionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria) e alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)” e successive modifiche e integrazioni;
- legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)” e successive modifiche e integrazioni;
- decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali” e successive modificazioni e integrazioni;
- legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, con particolare riferimento all’art. 1, commi 510 ss. e 548 ss..

6. Le disposizioni del presente regolamento pertanto, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme di cui sopra nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi.

7. Gli acquisti di importo superiore a 40.000 euro iva esclusa, comprese le adesioni alle convenzioni stipulate da Consip e gli acquisti sul mercato elettronico, sono espletati dal “Soggetto Aggregatore” della Regione Liguria, mediante procedure centralizzate effettuate dalla Agenzia Regionale Sanitaria in funzione di Centrale Regionale di Acquisto e dalla Stazione Unica Appaltante Regionale, ognuna in base alle proprie competenze, ai sensi delle rispettive normative di riferimento, fatta salva la concessione di deroghe espressamente rilasciate alla A.S.L. 3 Genovese per l’effettuazione di autonome procedure di approvvigionamento e fatto salvo il rilascio della qualificazione prevista dall’art. 38 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti della medesima.

8. Ai sensi dell’art. 1, commi da 548 a 550 della L. 208/2015 gli enti del S.S.R., al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. 24/12/2015 avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA.

9. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell’elenco dei soggetti aggregatori, di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l’individuazione, ai fini dell’approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La

violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.

10. L'acquisizione mediante procedure autonome di beni e servizi compresi in convenzioni di soggetti aggregatori, anche di altre regioni, è soggetta a specifica autorizzazione dell'organo di vertice dell'Azienda e a comunicazione alle autorità competenti indicate dalla stessa "legge di stabilità".

11. Restano in capo alla ASL e per essa alle competenti strutture le seguenti attività:

- verifica fabbisogni e statistiche consumi;
- rapporti con le Centrali di Acquisto per quanto di competenza;
- attivazione e gestione contratti di fornitura conseguenti alle gare unificate;
- assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa in materia;
- procedure contrattuali relative alla acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di importo superiore in caso di deroga formalmente rilasciata;
- predisposizione e stesura capitolati, lettere d'invito e richieste preventivi nei limiti di cui sopra;
- emissione, gestione e controllo amministrativo ordini, DDT e liquidazione fatture di qualunque importo per tutte le categorie merceologiche di competenza;

ART. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Nei limiti di cui all'art. 1, l'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo fino a 40.000 euro iva esclusa o eventualmente superiore se derogata, è espletata dalla S.C. Acquisti e Gestione degli Approvvigionamenti.

2. Per ogni singola procedura di acquisizione, nel primo atto relativo alla stessa (determinazione a contrarre, lettera di invito, richiesta di offerta "RDO"), verrà nominato il Responsabile Unico del Procedimento.

3. La direzione dell'esecuzione del contratto e la verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura è individuata nell'ambito della Struttura richiedente il bene o il servizio e viene affidata con il provvedimento di aggiudicazione. Il Direttore dell'esecuzione così individuato riporterà al Responsabile del procedimento di cui al comma 2, per la valutazione e l'eventuale avvio degli adempimenti conseguenti.

4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il titolare della Struttura richiedente il bene o il servizio, ovvero suo apposito delegato, formalmente individuato.

5. Relativamente alle gare centralizzate espletate da Consip, CRA o SUAR, tenendo conto che in tale caso il RUP aziendale in sede esecutiva coincide, di regola, con il direttore dell'esecuzione e ne assume sostanzialmente i compiti, tale figura viene individuata nell'ambito delle Strutture aziendali di cui al punto 3, con i medesimi criteri.

ART. 3

LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. I limiti di importo per gli acquisti c.d. “*sotto soglia di rilevanza comunitaria*”, da considerarsi IVA esclusa, sono disciplinati dall’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e, per l’anno 2016, sono i seguenti:

- euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
- euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX del Codice degli Appalti

Gli importi di tali soglie sono periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Ogni singola procedura per l’acquisizione di forniture di beni e servizi, disciplinata dal presente regolamento è consentita in autonomia per tutti gli acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro e per importi fino alle sopra citate soglie di rilevanza comunitaria, qualora ne sussistano i presupposti giuridici ed in presenza di deroghe formalmente rilasciate alla A.S.L. 3 Genovese dalla Centrale di Acquisto regionale di riferimento.

3. E’ vietato l’artificioso scorporo delle procedure per le fattispecie di che trattasi, operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.

ART. 4

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

La procedura di acquisto, quale che sia il valore, tranne nei casi di urgenza non imputabili a ritardi della Stazione Appaltante, prende l’avvio con la determinazione a contrarre di tipo programmatico a cadenza trimestrale nel quale verranno indicate le procedure che saranno espletate nel trimestre successivo a quello di adozione della stessa.

In aderenza ai principi di imparzialità , parità di trattamento trasparenza vengono definiti nella determinazione a contrarre:

- L’esigenza che l’Azienda intende soddisfare
- Le caratteristiche minime dei beni e servizi che intendono conseguire
- I criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte
- L’importo massimo dell’affidamento

ART. 5

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. L’affidamento dei beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato negli articoli seguenti:

- in via obbligatoria
 - tramite le procedure messe a disposizione dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (MEPA);
 - a mezzo adesione alle convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii, da Consip, dalle Centrali Regionali di Acquisto di riferimento e dai Soggetti Aggregatori;
- mediante procedura concorsuale propria, qualora non sia possibile utilizzare il MEPA per indisponibilità sullo stesso del bene o del servizio necessario all'Azienda, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati di norma tramite avvisi indicativi annuali pubblicati sul sito internet dell'ASL, con preavviso di almeno 15 gg. rispetto alla spedizione dell'invito ad offrire, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione;

2. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura che può essere effettuata:

- al prezzo più basso, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;
- a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri e parametri determinati in sede di stesura di capitolato di gara.

3. Non si effettuano in particolare procedure di affidamento al prezzo più basso nei casi vietati dall'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, per i servizi nei quali il peso della manodopera sia superiore al 50% (servizi ad alta intensità di manodopera).
Il criterio del minor prezzo può essere, invece, utilizzato nei seguenti casi:

- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

ART. 6 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA

1. L'acquisto di forniture di beni o servizi che, per le loro particolarità tecniche e/o per ragioni di esclusività commerciale, non siano suscettibili di essere poste in gara perché non qualitativamente comparabili o sostituibili da altre con caratteristiche analoghe, sarà effettuato mediante una procedura negoziata diretta senza pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Per le forniture di materiali sanitari rientranti nella casistica di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, le richieste devono essere formulate ed asseverate così come previsto dalle procedure aziendali vigenti.

ART. 7
ACQUISIZIONI DI IMPORTO PARI O INFERIORE € 5.000,00 (IVA ESCLUSA)

1. L'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo pari o inferiore a €. 5.000,00, previa richiesta di almeno tre offerte economiche, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero di un solo preventivo contattando un unico operatore in caso di bene/servizio offerto in regime di esclusiva o in caso di estrema urgenza dichiarata dal richiedente, è consentita con autorizzazione diretta motivata da parte del Direttore della struttura complessa deputata all'acquisizione. Tale acquisizione è ammessa in relazione alle voci di spesa, corredate dai relativi importi, così come determinate con apposito provvedimento autorizzatorio annuale.
2. L'acquisto in regime di esclusività deve necessariamente essere effettuato sulla base delle procedure aziendali vigenti, come specificato al punto 2 del precedente art. 6.
3. Il Direttore della struttura è responsabile del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, parità di trattamento.
4. Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione di apposita autorizzazione e con la trasmissione dell'ordinativo di fornitura all'operatore economico individuato.
5. L'elenco delle spese di cui al punto 1 viene ratificato, con cadenza bimestrale, con determinazione del Direttore della struttura complessa competente, il quale autorizza altresì la liquidazione delle relative fatture.

ART. 8
ACQUISIZIONI DI IMPORTO TRA € 5.000,00 ED € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)

1. L'acquisizione di beni e servizi nei limiti di importo ciascuna tra € 5.000,00 e € 40.000,00 (IVA esclusa) è effettuata, previa richiesta di almeno quattro offerte economiche, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato, soggette ad una valutazione tecnico-economica, sulla scorta degli elementi contenuti nel capitolato di gara e/o nella lettera invito.
2. Il Direttore della struttura complessa competente acquisisce agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme previsti dalle procedure di cui all'art. 5 secondo i principi e i criteri di cui al successivo art. 10 del presente regolamento.
3. Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale, previa assunzione di determinazione dirigenziale di aggiudicazione della fornitura.
4. Ai sensi dell'art. 36 – punto 2 – lettera a) del D. Lgs. 50/2016, è altresì possibile procedere all'acquisizione di un bene o di un servizio mediante affidamento diretto, purché lo stesso sia adeguatamente motivato.
5. L'acquisto in regime di esclusività deve necessariamente essere effettuato sulla base delle procedure aziendali vigenti, come specificato al punto 2 del precedente art. 6.

ART. 9
ACQUISIZIONI DI IMPORTO SUPERIORE AD € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)

1. L'acquisizione di beni e servizi per un importo superiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa), ove consentita secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente regolamento, è effettuata avviando una procedura concorsuale rivolta ad almeno cinque operatori economici qualificati nel settore di riferimento, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato.
2. L'oggetto della fornitura, unitamente alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche del bene o del servizio da acquisire, i criteri di affidamento, ed ogni altra condizione ritenuta utile alla formulazione dell'offerta, sono contenute nel capitolato di gara, mentre i requisiti richiesti al concorrente e le modalità di presentazione dell'offerta sono indicate nella lettera di invito. Qualora il bene e/o il servizio per sua natura non rivesta particolare complessità, gli elementi indicati nel precedente punto possono essere contenuti nella sola lettera invito.
3. In tutte le procedure l'esame delle offerte e della documentazione a corredo delle stesse, avviene in seduta pubblica, ad opera del Direttore della struttura complessa e/o del RUP, alla presenza di due dipendenti dell'ASL in qualità di testimoni.
4. Nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto nominata, su indicazione della Direzione Sanitaria e/o Amministrativa, secondo le rispettive competenze.
5. Nei casi di aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, previa valutazione di idoneità del bene o servizio richiesti, sulla base di schede tecniche e/o di campionatura degli articoli presentati, detta valutazione è affidata a tre esperti nello specifico settore, individuati dalla Direzione Sanitaria e/o Amministrativa, secondo le rispettive competenze.
6. L'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche, unitamente all'esame delle stesse, è effettuata dalla S.C. Acquisti e Gestione degli Approvvigionamenti.
3. Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale, previa assunzione di determinazione dirigenziale di aggiudicazione della fornitura..

ART. 10
PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI

1. L'attività di acquisizione di beni e servizi deve conformarsi ai seguenti principi e criteri operativi:
 - a) incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica;
 - b) ampia concorrenzialità, ove oggettivamente possibile, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto;
 - c) principio di rotazione in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle

- microimprese, piccole e medie imprese.
- d) parità di trattamento di tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale;
 - e) uso imparziale da parte dell'ASL delle informazioni di cui entra in possesso in occasione delle gare disciplinate dal presente regolamento;
 - f) predeterminazione della procedura scelta per l'affidamento.

2. L'elenco delle procedure che si intendono espletare ai sensi del presente regolamento è divulgato preventivamente, con le modalità e i termini indicati all'art. 4, tramite il sito internet dell'Asl (pubblicazione della determinazione a contrarre) allo scopo di raccogliere le manifestazioni di interesse; i fornitori che hanno manifestato interesse vengono tutti invitati, salvi casi eccezionali e motivati. Per le apparecchiature elettromedicali darà trasparenza la pubblicazione della approvazione del piano aziendale annuale sulla priorità delle tecnologie.

ART. 11 GARANZIE

1. Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli artt. 93 e 103 del d.lgs. richiamato dall'art. 1, comma 1, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

ART. 12 QUINTO D'OBBLIGO

1. Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto originario.

ART. 13 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicatario deve eseguire la fornitura nella quantità occorrente all'Azienda, durante il periodo stabilito, nei tempi e luoghi indicati.

2. Nell'esecuzione della fornitura e nella consegna dei materiali, l'aggiudicatario ha l'obbligo del rispetto dei regolamenti igienici, delle norme prescritte per la buona conservazione delle merci e di ogni norma di carattere anti infortunistico esistente.

3. Per qualunque fatto connesso a quanto sopra, l'aggiudicatario è obbligato al risarcimento di eventuali danni.

4. Le forniture non conformi alle caratteristiche prescritte dal contratto sono restituite, con motivazione scritta, dall'Azienda, con l'onere a carico del fornitore di sostituirle con altre rispondenti alle clausole contrattuali o di capitolato di gara.

ART. 14
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. Ordinariamente i servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione/fornitura o eventualmente a collaudo, secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara, da parte delle diverse Strutture competenti, come individuate ai sensi dell'art. 2.

2. L'Azienda provvede costantemente all'acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di beni e servizi, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 15
DURATA DEI CONTRATTI

1. I contratti di affidamento di servizi e quelli a somministrazione periodica sono attivati per la durata prevista dalla documentazione di gara (capitolato di gara / lettera invito). La durata può essere modificata esclusivamente se espressamente prevista nei documenti di gara o, in caso di procedure esperite a livello centralizzato, nelle more di aggiudicazione dei soggetti aggregatori. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o più favorevoli per l'Asl 3 "Genovese". Nessun contratto potrà, comunque, essere prorogato oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza di riferimento.

ART. 16
SUBAPPALTO

1. L'ASL non consente all'appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte della fornitura di beni e servizi senza l'autorizzazione scritta dell'ASL e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.

ART. 17
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.) E
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell'avvio della procedura concorsuale la S.C. Acquisti e Gestione degli Approvvigionamenti provvede all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara C.I.G. secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall'art. 1 del presente regolamento.

2. Il C.I.G. dovrà essere riportato su tutti i documenti di gara.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 1 – art. 3 – della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento degli operatori economici dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il C.I.G. di cui ai punti precedenti.
4. L'aggiudicatario dovrà fornire inoltre gli estremi identificativi relativi al proprio conto corrente dedicato, o ad altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

ART. 18 CONTRIBUTO ANAC

1. La stazione appaltante e le ditte partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa (art. 1 – commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266).
2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

ART. 19 ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line dell'ASL 3 "Genovese" e resta permanentemente pubblicato sul sito internet aziendale: www.asl3.liguria.it - Sezione "Amministrazione trasparente" – Bandi di gara e contratti – Regolamenti.
2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione prevalgono automaticamente sul presente regolamento.
3. Il precedente regolamento, assunto con deliberazione n. 340 del 18/06/2013, è parzialmente abrogato nella parte riferita all'acquisizione di servizi e forniture, dall'art. 1 all'art. 13 compreso e gli artt. 15 e 31.
4. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono proseguendo l'applicazione del precedente regolamento.
5. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento.
